



COMUNE DI PREVALLE

(Provincia di Brescia)

Prot. n. 00632

Prevalle, li 16 gennaio 2019

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI PREVALLE.

PARERE MOTIVATO FINALE

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D'INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.);

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 -“Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001-;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

Considerato che:

- la sopra richiamata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, prevede all'articolo 4 la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, valutandone la sostenibilità ambientale;
- con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia in data 13 marzo 2007 - n. VIII/351, sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761, è stata approvata la “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3836, è stata approvata la “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 12 gennaio 2017 si è dato avvio al procedimento di redazione della variante al vigente P.G.T. del Comune di Prevalle e contestuale avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Dato atto che:

- in data 13 marzo 2018, alle ore 10,00, si è svolta la prima seduta della Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), nel corso della quale è stato illustrato il documento di “scoping” ed il cui verbale è stato pubblicato sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) della Regione Lombardia;
- in occasione della prima seduta della Conferenza per la VAS, sono pervenuti i seguenti pareri e contributi, che sono stati considerati nella successiva redazione del rapporto ambientale e degli atti ed elaborati della variante al PGT:
 - o Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia in data 23/02/2018, prot. 2223;
 - o Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Brescia in data 08/03/2018, prot. 2814;
 - o Consorzio di Bonifica Chiese in data 12/03/2018, prot. 2897;
 - o Agenzia di Tutela della Salute Brescia in data 13/03/2018, prot. 3018.

Ricordato che:

- in data 06 aprile 2018 sono stati depositati il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Proposta di Piano in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari d’ufficio e che tali documenti sono stati pubblicati sul sito web del comune di Prevalle nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito SIVAS della Regione Lombardia nell’area “procedimenti”;
- in data 09 maggio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale n. 12/2005, è stato pubblicato sul sito web istituzionale l’avviso, protocollo n. 5186 del 09 maggio 2018, ai fini della consultazione delle parti sociali ed economiche;
- con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 03/2017 sono state individuate:
 - l’autorità precedente per la VAS nella persona del geom. Danilo Catterina – poi sostituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 12/10/2017 dal Geom. Giorgio Franzoni e sostituito, a sua volta, per assenza dal lavoro per causa di forza maggiore dal giorno 24/04/2018, dal sig. Graziano Cappa – Segretario Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14/06/2018, fino alla data del rientro al lavoro del geom. Giorgio Franzoni, avvenuto in data 09/07/2018;
 - l’autorità competente per la VAS nella persona del Geom. Stefano Bordiga;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 19 maggio 2018 era stata nominata l’Autorità Precedente Supplente nella persona di Elena Girelli – Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio di Segreteria per l’assenza per causa di forza maggiore dell’Autorità Precedente geom. Giorgio Franzoni in occasione della seconda conferenza VAS;
- in data 23 maggio 2018, alle ore 10,00, si è svolta la seduta finale della Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica della variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) in oggetto, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale, il cui verbale è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia;

Rilevato che, in seguito alla pubblicazione del Rapporto Ambientale, sono pervenuti, da parte dei soggetti competenti e degli enti territorialmente interessati, i seguenti pareri al procedimento di VAS della variante al PGT del Comune di Prevalle:

1. ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia Class. 6.3 Fascicolo 2018.3.43.19, pervenuto in data 16 maggio 2018, protocollo- n° 5489;
2. PROVINCIA DI BRESCIA – Atto Dirigenziale n° 1898/2018 del 04/06/2018 – pervenuto in data 05 giugno 2018, protocollo n° 6315;
3. ATS BRESCIA – Servizio Igiene Pubblica pervenuto in data 06 giugno 2018, protocollo n° 6397.

Evidenziato, in merito ai suddetti pareri, quanto segue:

ARPA Lombardia - Sintesi del parere:

- a) Non si condivide l'eliminazione della vasta area che funge da protezione nei confronti delle aree edificate residenziali; il nuovo comparto produttivo invade di fatto la zona residenziale divisa dalla viabilità dalla zona produttiva determinando di fatto la commistione tra diverse destinazioni che sicuramente determinerà ricadute ambientali a carico delle residenze sia per il traffico indotto che per l'impatto acustico.

La normativa di attuazione dell'Ambito di Trasformazione (AdT) 13 prevede la predisposizione di un Piano Attuativo (tramite SUAP), da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS.

Si prende atto delle prescrizioni già previste per l'attuazione dell'ambito; nel percorso di valutazione e di redazione del progetto, si dovrà tenere in particolare considerazione l'aspetto acustico (produzioni di motori, aumento del traffico, ecc.), attraverso la redazione di uno studio di valutazione di impatto acustico. Infine si ricorda che l'intervento dovrà rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica in attuazione del Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017.

Controdeduzioni:

- a) In merito al sopra richiamato parere si ritiene necessario inserire nella norma del nuovo AdT 13 [art. 37 Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Documento di Piano (DdP)], quanto segue: *“Per l'attuazione delle previsioni del DdP sarà necessario predisporre un Piano Attuativo (PA) o una procedura tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), che, se in variante, sarà da assoggettare a VAS o a sua verifica, in occasione del quale dovranno essere predisposti uno studio sul traffico indotto ed uno studio di valutazione preliminare di impatto acustico, nonché un approfondimento necessario a definire la sostenibilità ambientale dell'intervento”*.

Inoltre, a completamento delle opere di mitigazione ambientale, si propone l'inserimento, all'articolo 37 delle NTA del DdP che disciplina l'attuazione dell'ambito, di un planivolumetrico con la rappresentazione grafica, seppure a titolo indicativo, dell'area oggetto di edificazione e dell'area su cui dovranno concentrarsi le opere di mitigazione ambientali al fine di assicurare un maggior distacco tra il nucleo abitato storico ed il nuovo insediamento produttivo.

Provincia di Brescia - Sintesi del parere:

- a) riguardo le modifiche che si collocano in prossimità o interessano Nuclei di Antica Formazione si suggerisce di verificare la coerenza delle proposte con gli indirizzi di tutela contenuti nella scheda dell'Elemento II.e.1 “Nuclei d'antica formazione” dell'allegato 1, “Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia”, alla Normativa del PTCP. In particolare per le Varianti n. 15-16-26 che consentono con norma particolare la realizzazione di edifici unifamiliari nelle aree libere del tessuto storico, si raccomanda un attento studio dell'inserimento e la scelta di tipologie edilizie e materiali coerenti con le caratteristiche del tessuto esistente.

Si rileva nella variante un significativo uso della modalità delle “norme particolari” per l'inserimento di nuovi volumi o trasformazioni in aree con destinazioni che non lo consentirebbero. In merito si ritiene opportuno chiedere che venga chiarito in forza di quale dispositivo normativo venga consentita tale modalità di pianificazione.

- b) in merito alla Variante n. 33 al Documento di Piano, che prevede l'inserimento di un nuovo ambito di trasformazione (AT13) a destinazione produttiva, in funzione dell'ampliamento di un'attività esistente, considerato che l'AT si colloca in continuità con il comparto produttivo giungendo a contatto col Nucleo di Antica Formazione (NAF) e considerato che la Rete Verde Paesaggistica del Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale (PTCP) include le aree interessate negli “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” e vista la modalità di attuazione prevista, si suggerisce di legare esplicitamente l'AT all'attività in espansione finalizzando anche la collocazione delle strutture da realizzare in continuità a quelle dell'azienda consentendo così di isolarle ed allontanarle dal contesto residenziale e storico, completando l'opera con le disposizioni particolari previste per l'inserimento.

Considerato che l'AT si colloca in “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” della Rete Verde Paesaggistica, si richiamano le disposizioni del relativo art. 67 della Normativa del PTCP, in relazione alle misure di mitigazione e compensazione ambientale.

- c) in merito alle Varianti n. 7-19-20-23 al Piano delle Regole, con le quali si persegue l'obiettivo del rinnovamento e della riqualificazione degli ambiti extra urbani, si esprime in via generale perplessità sulla sostenibilità di previsioni urbanistiche che più che essere finalizzate a ricucire margini sfrangiati o disordinati si configurano come semplici addizioni di lotti edificabili al Tessuto Urbano Consolidato.
- d) si ricorda, in funzione della successiva verifica di compatibilità con il PTCP e per evitare l'interruzione dei termini di espressione, la necessaria produzione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT (allegato 6 alla d.g.r. Lombardia 19/06/2017 n. X/6738 - ex allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011) e del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).
- e) con riferimento ai contenuti della Variante in argomento si ritiene opportuno sia meglio esplicitata la relazione delle scelte di pianificazione con la Rete Ecologica Comunale (REC) di cui si è dotato il PGT vigente nel 2016.

A titolo collaborativo e col valore di affinare la documentazione e la normativa di pianificazione:

- nell'indagine relativa alle azioni di Piano sia individuata l'interferenza con (RER), Rete Ecologica Regionale, Rete Ecologica Provinciale (REP) e Rete Ecologica Comunale (REC), oltre che con la Rete Verde provinciale, in modo da far emergere immediatamente la necessità di opportune mitigazioni e/o compensazioni ecologiche (a titolo di esempio, per la Var. 33 al DdP, oltre a mantenere il filare esistente, è opportuno prevedere un progetto di mitigazione);
- la previsione di una nuova tratta di viabilità deve contemplare la verifica della opportunità/ necessità di deframmentare un nuovo elemento lineare che costituisce criticità sul territorio;
- per quanto attiene i parcheggi pubblici o ad uso pubblico si inserisca che, ovunque sia tecnicamente possibile e non vi siano ulteriori norme che lo impediscono, la pavimentazione sia realizzata con materiali semipermeabili (ad es. con l'utilizzo di elementi “erba block” o simili, oppure terre stabilizzate o ghiaino ecc.);
- si preveda l'opportunità di valutare il verde pensile a bassa manutenzione, sia come qualificazione eco – paesistica e coibentazione termica, sia come supporto alla necessità di assicurare l'invarianza idraulica (la copertura a prato pare in grado di trattenere fino al 60-65% di acqua piovuta in un anno). Al proposito si faccia riferimento alle Linee guida dell' ISPRA “Verde pensile: prestazioni di sistema e valore ecologico”, ed alle Norme UNI 11235:2015.

Più in generale, la individuazione di aree di mitigazione e compensazione ecologica certamente completa e coadiuva la progressiva realizzazione della rete eco - paesistica del territorio, così come la individuazione di un “Parco del fiume”, sebbene non paia configurarsi come volontà di aggregarsi al costituendo Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Chiese.

Controdeduzioni

- a) per quanto riguarda le norme particolari inserite nei NAF, si ricorda che la normativa del Piano delle Regole (PdR) già prevede che le disposizioni specifiche in materia paesistica di cui all'analisi comunale allegata al PGT, che disciplinano anche le componenti del paesaggio storico culturale, integrino le singole norme di piano. Si propone di aggiornare il comma 5, dell'art. 24 delle NTA del PdR prevedendo espressamente la prevalenza delle schede dell'Elemento II.e.1 "Nuclei d'antica formazione" dell'allegato 1, "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia", alla Normativa del PTCP, rispetto alle vigenti NTA quando ne ricorrano i presupposti;
- b) per quanto concerne l'AdT 13 si ribadisce quanto controdedotto in relazione al parere di ARPA. In particolare si riconferma la proposta di inserire all'articolo 37 delle NTA del DdP che disciplina l'attuazione dell'ambito, un planivolumetrico con la rappresentazione grafica, seppure a titolo indicativo, dell'area oggetto di edificazione e dell'area su cui dovranno concentrarsi le opere di mitigazione ambientali al fine di assicurare un maggior distacco tra il nucleo abitato storico ed il nuovo insediamento produttivo.
- c) per quanto concerne le Varianti n. 7-19-20-23 si osserva che trattasi di modesti ampliamenti, che prevedono il consolidamento e perfezionamento del perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC), al fine di soddisfare esigenze pervenute tramite istanze dalla cittadinanza. L'accoglimento delle istanze risponde ad un criterio predeterminato dall'Amministrazione Comunale secondo cui potevano essere presi in considerazione solamente lotti confinanti su almeno due lati con il limite del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), ed allo stesso tempo non ricompresi negli ambiti agricoli strategici del vigente PTCP. Si rileva inoltre che viene comunque assicurato un bilancio ecologico non superiore a zero, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della l.r. n° 31/2014. Nel caso specifico, con la presente variante al PGT, il consumo di suolo diminuisce di mq 1.710 (ved. pag. 120 del documento "Rapporto Ambientale");
- d) si prende atto dell'osservazione e si riconosce la necessità che in occasione della verifica della compatibilità con il PTCP venga trasmessa la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato di asseverazione della congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT (allegato 6 alla d.g.r. Lombardia 19/06/2017 n. X/6738 - ex allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011) e del PGRA;
- e) in merito alla Rete Ecologica, si propone di integrare la normativa di Piano con le indicazioni fornite

ATS Brescia - Sintesi del Parere:
--

- a) in merito alla Variante 33 DdP (Istanza n. 43), la modifica contempla l'ampliamento dell'area industriale in direzione sud-ovest fino a raggiungere il margine del nucleo edificato di Baderniga; la riduzione delle cosiddette "aree filtro/cuscinetto" a seguito dell'ampliamento di zone a prevalente vocazione produttiva in direzione di zone a prevalente destinazione residenziale potrebbe costituire causa di incompatibilità urbanistica di difficoltosa gestione
- b) in merito alla Variante 5 P.d.R. (Istanza n. 5) AS 1, la modifica propone l'ampliamento di un edificio esistente da destinare a deposito per attrezzature e manutenzione automezzi in località Caselle. L'edificio in ampliamento ricade nell'area di rispetto dei Pozzi Caselle 1 e Caselle 2, che alimentano il civico acquedotto di Prevalle; a ragione di tale criticità sarebbe opportuno escludere ampliamenti edilizi di sorta; vanno fortemente qui rimarcati tutti i vincoli propri delle aree di tutela dei punti di captazione idropotabile.

- c) in merito alla Variante 27 P.d.R (Istanza n.34), la modifica consente l'ampliamento di un canile esistente; al riguardo si segnala che andranno rispettate le previsioni regolamentari previste dalla deliberazione A.S.L. Brescia n. 797 del 17.11.2003 che riguardano, tra altro, anche animali di affezione.

Controdeduzioni:

- a) per quanto concerne l'AdT 13 si ribadisce quanto controdedotto in relazione al parere dell'ARPA e riconfermato in relazione alle osservazioni da parte della Provincia di Brescia;
- b) in merito alla Variante 5 P.d.R. (Istanza n. 5) AS 1, si precisa che il fabbricato per il quale si prevede un incremento volumetrico del 20% è destinato e a deposito attrezzi. Si propone comunque, di integrare la norma dell'ambito in oggetto, subordinando l'intervento al rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- c) in merito alla Variante 27 P.d.R (Istanza n.34), si propone di inserire, come prescrizione dell'ambito, il rispetto delle previsioni regolamentari previste dalla deliberazione A.S.L. Brescia n. 797 del 17.11.2003;

Considerato che:

- in merito alla consultazione delle parti sociali ed economiche risulta pervenuta una nota della **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA** – protocollo n° 5617 in data 19/05/2018, con la quale viene proposta osservazione ai sensi dell'art. 13 comma 3 della l.r. n°12/2005 quale collaborazione costruttiva sia dal punto di vista territoriale che produttivo agricolo.
- la Coldiretti osserva che le attuali norme del PGT prevedono, all'art. 40 delle NTA, degli indici per le Aree Agricole di Salvaguardia (Indice Fondiario di 0,02 mc/mq per la residenza agricola e Rapporto di Copertura per attrezzature e strutture agricole dello 0,03 della superficie aziendale), più restrittivi rispetto a quelli previsti dall'art. 59 commi 3 e 4 della l.r. n°12/2005;
- alla luce dell'attuale situazione del comparto agricolo che comporta, per le aziende, la necessità di ingenti investimenti, sia nella disponibilità di terreni agricoli, che nella realizzazione di infrastrutture di notevoli dimensioni, con conseguente grave penalizzazione per le aziende, la Coldiretti propone l'inserimento all'articolo 40 delle NTA per le Aree Agricole di Salvaguardia, degli indici e parametri previsti dalla l.r. n° 12/2005;

Ritenuto di dover prendere atto della nota presentata dalla Coldiretti e di proporre l'adeguamento degli indici e parametri della Zona Agricola di Salvaguardia, disciplinata dall'art. 40 delle N.T.A del Piano delle Regole, a quanto previsto dall'art. 59, commi 3 e 4, della l.r. n° 12/2005;

Ritenuto che i contenuti del Rapporto Ambientale debbano essere aggiornati in coerenza con le modifiche che saranno apportate agli elaborati del piano quale risultato della consultazione, alla luce delle controdeduzioni esposte nel presente parere;

Preso atto delle trasformazioni previste dalla Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Prevalle ed evidenziato e ribadito che la stessa prevede un bilancio ecologico del suolo inferiore a zero, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31;

Evidenziato, inoltre, che:

- in data 02/07/2018 prot. 7185 è stato emanato dalla Autorità competente, d'intesa con l'Autorità precedente, parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della

- variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Prevalle;
- in data 11/07/2018 è stata protocollata al n. 7675 la dichiarazione di sintesi a firma dell'Autorità procedente, documento che ha illustrato il processo decisionale seguito, sintetizzato in che modo le considerazioni di carattere ambientale emerse durante il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (deposito del documento di scoping, rapporto ambientale, risultati delle consultazioni, parerei espressi, etc.) sono state integrate all'interno della proposta di variante generale, illustrato quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi e il sistema di monitoraggio;
 - in seguito al sopra citato parere ambientale si è proceduto ad integrare e modificare la proposta di variante ed il Rapporto Ambientale;
 - con deliberazione consiliare n. 25 in data 31 luglio 2018, gli atti costituenti la variante generale al Piano di Governo del Territorio sono stati adottati;
 - come previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, gli atti del P.G.T. sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 05 settembre 2018 al 06 ottobre 2018, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, entro il 05 novembre 2018, dandone adeguata pubblicità con apposito avviso all'albo pretorio, sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione locale;
 - contemporaneamente al deposito presso la segreteria comunale, gli atti della variante generale al Piano di Governo del Territorio sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia, come previsto dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, per l'acquisizione del prescritto parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), mentre il Documento di Piano è stato trasmesso all'A.S.L. e all'A.R.P.A. di Brescia, come previsto dall'articolo 13, comma 6 della sopra citata legge, per l'acquisizione dei prescritti pareri;

Richiamato che sulla variante adottata sono stati acquisiti i seguenti pareri di seguito elencati:

- Determinazione n. 827 del 14/11/2018 dell'ATS Brescia pervenuta al protocollo comunale in data 16/11/2018 al n. 12307;
- Provincia di Brescia - Parere di compatibilità al P.T.C.P. ai sensi della L.R. 12/05 pervenuto in data 17/12/2018 prot. n. 13745;

Preso atto che le osservazioni pervenute entro il termine di presentazione (05 novembre 2018) sono n. 23, mentre n. 3 sono pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.

Valutati:

- le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;
- gli effetti prodotti dalla proposta di variante al Piano sull'ambiente, con particolare riferimento alle matrici esaminate;

Dato atto che la proposta di modifica al Piano, conseguente all'accoglimento di alcune delle osservazioni, risulta coerente con gli obiettivi della variante, inclusi quelli di protezione ambientale, esplicitati all'interno del Rapporto Ambientale;

Ritenuti, pertanto, non significativi gli effetti sull'ambiente prodotti dalle stesse modificazioni e integrazioni al Piano adottato,

Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione del 13 marzo 2018 e del 23 maggio 2018;

Richiamato integralmente il contenuto del Rapporto Ambientale nell'Ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Prevalle;

Richiamata, altresì, la sintesi non tecnica del suddetto Rapporto Ambientale;

Per tutto quanto sopra esposto;

DECRETA

1. di **confermare**, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.VIII/351 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 10 novembre 2010 – n. IX/761 **PARERE POSITIVO** circa la compatibilità ambientale della proposta Variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Prevalle;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Prevalle e sul sito regionale SIVAS;
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti/enti coinvolti nell'ambito dei lavori della Conferenza di valutazione.

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS
(f.to digitalmente Geom. Giorgio Franzoni)

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
(f.to digitalmente geom. Stefano Bordiga)

Allegati:

1. ARPA LOMBARDIA- Dipartimento di Brescia – Class. 6.3 Fascicolo 2018.3.43.19, pervenuto in data 16 maggio 2018, protocollo n° 5489;
2. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA – pervenuto in data 19 maggio 2018, protocollo n° 5617;
3. PROVINCIA DI BRESCIA – Atto Dirigenziale n° 1898/2018 del 04/06/2018 – pervenuto in data 05 giugno 2018, protocollo n° 6315;

4. ATS BRESCIA – Direzione Sanitaria Dipartimento igiene e Prevenzione Sanitaria – Equipe territoriale e igiene 3 -Garda pervenuto in data 06 giugno 2018, protocollo n° 6397;
5. ATS BRESCIA Determinazione n. 827 del 14/11/2018, pervenuta al protocollo comunale in data 16/11/2018 al n. 12307;
6. PROVINCIA DI BRESCIA - Parere di compatibilità al P.T.C.P. ai sensi della L.R. 12/05 pervenuto in data 17/12/2018 prot. n. 13745.